



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Scout Speed: taratura e segnaletica obbligatorie

Autore: Redazione | 25/11/2018



Multe per eccesso di velocità: l'autovelox montato sull'auto della polizia non si sottrae alle norme del codice della strada sulla segnalazione preventiva obbligatoria. Necessario il cartello "controllo elettronico della velocità".

Un'altra - l'ennesima - stoccata allo **Scout Speed**, l'autovelox nascosto dentro l'auto della polizia. Insidioso non solo perché poco visibile (le sue piccole

dimensioni consentono di fissarlo al centro del tergicristalli anteriore), ma anche perché montato all'interno di un'auto in movimento. Evidentemente i Comuni trovano più facile andare incontro ai trasgressori, "a uno, a uno", piuttosto che aspettare che passino. A dire addio questa volta alle multe elevate a sorpresa è una interessante sentenza del Tribunale di Paola **[1]** che, in appello a una pronuncia del giudice di pace, ha stabilito il principio secondo cui, in materia di **scout speed, taratura e segnaletica sono obbligatorie**. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i fondamenti di questo nuovo chiarimento giurisprudenziale.

Scout Speed: taratura obbligatoria

Dopo che nel 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato che tutti i misuratori elettronici della velocità (fissi o mobili che siano) devono essere sottoposti a revisione periodica, almeno una volta all'anno (la cosiddetta **taratura**), sono state numerose le contravvenzioni annullate per tale difetto, specie nei mesi successivi alla pronuncia di incostituzionalità. Oggi i Comuni si stanno gradatamente adeguando al *diktat* della Consulta. Ma la Cassazione ha anche precisato che non basta la taratura in sé: è necessario che il verbale indichi l'ultima data in cui il controllo dello strumento è stato eseguito. In questo modo l'automobilista non deve sobbarcarsi l'onere della verifica prima di pagare la contravvenzione.

Scout Speed: cartello obbligatorio

Veniamo alle dolenti note (per i Comuni, si intende). Al di là dell'effetto a sorpresa (e dei maggiori incassi) che può comportare un **autovelox non segnalato** dal preventivo cartello, per lo Scout Speed le cose si complicano. Se è vero infatti che tra la segnaletica con su scritto "Controllo elettronico della velocità" e la postazione della polizia non possono esserci più di 4 chilometri (almeno secondo la Cassazione) vien da sé che la volante con dentro l'autovelox ha un raggio di azione limitato. Insomma: ronda sì, ma senza allontanarsi troppo. Ciò chiaramente ha limitato l'utilizzo di tale strumento. Sicché è intervenuto un decreto del Ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007 a sancire che proprio per lo Scout Speed non è necessaria la previa segnaletica. Automobilisti colti in flagrante, quindi!

Per fortuna, dinanzi a un tale abuso, si sta alzando la barriera della magistratura che ricorda: il cartello è obbligatorio sempre e comunque. La sua presenza è infatti

imposta dal codice della strada e, di certo, una fonte regolamentare quale un decreto ministeriale non può derogare alla legge. Di tanto avevamo già parlato in [Autovelox sull'auto della polizia: come contestare la multa](#). Ed è su questa stessa linea che si pone il tribunale di Paola.

In pratica, l'articolo 3 del decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007, nel prevedere un esplicito esonero dalla segnalazione preventiva per «i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento», in realtà è andato ben oltre i limiti regolamentari fissati dalla legge: infatti, il codice della strada **[2]** demandava alla decretazione ministeriale solamente la definizione delle “modalità di impiego” dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi delle postazioni, e non consentiva al Ministero di poter prevedere delle specifiche deroghe all'obbligo in questione.

Da qui, la necessità di procedere alla disapplicazione del decreto ministeriale. Risultato: **anche per gli scout speed vale l'obbligo di segnalazione preventiva**. La logica conseguenza è la nullità della multa per eccesso di velocità elevata senza cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi preventivi (nel caso di specie, è stato confermato l'annullamento del verbale perché i Comuni non hanno provato di aver apposto idonea segnaletica).

Le parti salienti della sentenza

Si riportano, qui seguito alcune massime della sentenza che cercano di sintetizzare gli aspetti più rilevanti:

«Il comma 6-bis dell'art. 142 del codice della strada rimette alla decretazione ministeriale solamente la definizione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi delle “postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità”. Invece, a dispetto di ciò, nel decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007 si sono compiute due operazioni piuttosto discutibili.

1) nelle premesse del decreto si è fornita un'interpretazione restrittiva dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (avente ad oggetto l'inserimento della disposizione di cui al comma 6-bis dell'art. 142 c.d.s.), che non può affatto dirsi autentica, in quanto proveniente da un atto amministrativo di rango inferiore (secondario) rispetto alla fonte interpretata;

2) l'art. 3 del decreto ha introdotto un'ipotesi di esclusione dell'obbligo di preventiva segnalazione delle postazioni di controllo della velocità dei veicoli che, oltre a non trovare fondamento nella norma oggetto di attuazione (che, come si è detto, non demanda alla fonte ministeriale alcuna regolamentazione diversa da quella strettamente attinente all'impiego dei cartelli o dei dispositivi di segnalazione luminosi), nemmeno risponde alla ratio di tutela ad essa sottesa, anche alla luce dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità».

«L'art. 142, comma 6-bis, c.d.s., non parla di postazioni di controllo "stazionate" sulla rete stradale, ma si rivolge genericamente alle postazioni di controllo presenti sul tratto stradale, sicché si rivolge anche ai dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica».

«Tra le "postazioni" disciplinate dal citato art. 142, comma 6-bis, c.d.s. vanno ricompresi anche gli scout speed, atteso che:

- nell'ambito delle postazioni per il rilevamento della velocità, l'unica reale distinzione è quella tra postazioni fisse, ossia a carattere permanente, e postazioni mobili, ossia a carattere temporaneo (cfr. Cass. nn. 9117/2018, 8478/2016);
- un'apparecchiatura come lo scout speed non sembra poter costituire un tertium genus poiché si presenta alla stregua di una postazione mobile, tenuto conto che l'apparecchiatura è comunque mobile, mentre ad essere dinamica è solamente la modalità di misurazione della velocità;
- del resto, se il Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, non avesse inteso annoverare i dispositivi di rilevamento della velocità in maniera dinamica tra le "postazioni" ex art. 142, comma 6-bis, c.d.s., non avrebbe nemmeno potuto farne menzione nel decreto del 15.8.2007, esclusivamente deputato all'attuazione di quanto disposto dal citato articolo del codice della strada;
- a riprova di ciò, nella Direttiva del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza - Servizio polizia stradale del 21 luglio 2017, prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3, al punto 7.2 si precisa che "Per postazione di rilevamento si deve intendere "l'insieme di tutte le componenti essenziali per il suo funzionamento tecnico, normativo e di protezione che attengono al rilevatore della velocità" - ovvero il rilevatore vero e proprio - i suoi accessori di funzionamento,

nonché eventuali protezioni o box all'interno dei quali è collocato lo strumento di misurazione, nonché la segnaletica volta ad assicurare la visibilità della medesima postazione”, mentre al punto 7.4 i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in modalità dinamica vengono esplicitamente ricompresi tra le “postazioni mobili”».

«Poiché i dispositivi di controllo della velocità dei veicoli operanti in maniera dinamica rientrano tra le “postazioni” di cui all'art. 142, comma 6-bis, c.d.s. (norma, questa, che “ha esteso a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale l'obbligo, a pena di nullità dell'accertamento, di preventiva segnalazione, in precedenza previsto solo per i dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia”: cfr. Cass. nn. 781/2012, 656/2010), non vi è alcuna plausibile ragione per ritenere che detti dispositivi siano esenti dall'obbligo di preventiva segnalazione; per questo, l'art. 3 del decreto del Ministro dei Trasporti del 15.8.2007 risulta non conforme alla norma regolante la materia in esame e deve essere disapplicato incidentalmente (cfr., al riguardo, Cass. n. 23978/2007, in motivazione; nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. S.U. n. 22518/2006)».

Note

[1] Trib. Paola, dott. Franco Caroleo, sent. n. 767/2018 del 22.11.2018. **[2]** Art. 142, comma 6-bis, cod. strada.